

Regolamento per il perfezionamento professionale (RPP)

1° gennaio 2023

(ultima revisione: 26 settembre 2024)

Indice

I	Disposizioni generali	
	Campo d'applicazione	Art. 1
	Definizione di perfezionamento professionale	Art. 2
	Obbiettivi del perfezionamento professionale	Art. 3
II	Competenze	
	Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM)	Art. 4
	Commissione dei titoli (CT)	Art. 7
	Commissione dei centri di perfezionamento professionale (CCPP)	Art. 8
	Commissione reclami per i titoli di perfezionamento professionale (CR TPP)	Art. 9
	Commissione reclami per i centri di perfezionamento professionale (CR CPP)	Art. 10
	Società mediche specialistiche (SMS)	Art. 11
III	Titoli di specialista e programmi di perfezionamento professionale	
	Titoli di specialista	Art. 12
	Introduzione e abolizione di titoli di specialista	Art. 13
	Criteri per l'introduzione di titoli di specialista	Art. 14
	Condizioni per il rilascio d'un titolo di specialista	Art. 15
	Contenuto dei programmi di perfezionamento professionale	Art. 16
	Entrata in vigore e revisione dei programmi di perfezionamento professionale	Art. 17
IV	Certificato ISFM	
	Contenuto del certificato ISFM	Art. 18
	Rilascio del certificato ISFMH	Art. 19
	Colloqui di valutazione, libro di bordo	Art. 20
	Reclamo	Art. 21
V	Esame di specialista	
	Organizzazione ed esecuzione dell'esame, regolamento d'esame	Art. 22
	Ammissione all'esame di specialista	Art. 23
	Modalità d'esame	Art. 24
	Lingua d'esame	Art. 25
	Commissione d'esame	Art. 26
	Ripetizione dell'esame e reclamo	Art. 27
VI	Valutazione del perfezionamento professionale	
	Principi	Art. 28
	Validità di un periodo di perfezionamento professionale per più titoli di specialista	Art. 29
	Durata minima dei periodi di perfezionamento professionale	Art. 30
	Assenze e congedi	Art. 31
	Attività a tempo pieno e a tempo parziale	Art. 32
	Riconoscimento di perfezionamento professionale svolto all'estero	Art. 33
	Computo dell'assistenza in studio medico	Art. 34
	Computo d'attività esercitate nel quadro di azioni umanitarie e servizio militare	Art. 35
	Computo dei corsi di perfezionamento professionale e dell'aggiornamento	Art. 36
	Computo del perfezionamento professionale assolto prima del conseguimento di un diploma medico riconosciuto	Art. 37
	Esame di richieste, reclamo	Art. 38

VII	Riconoscimento dei centri di perfezionamento professionale	
	Condizioni generali per il riconoscimento	Art. 39
	Classificazioni dei centri di perfezionamento professionale	Art. 40
	Concetto di perfezionamento professionale; posti di perfezionamento	Art. 41
	Visite	Art. 42
	Riconoscimento e procedure per il rinnovo della valutazione	Art. 43
	Reclami	Art. 44
VIII	Procedura per il conferimento dei titoli di specialista e di formazione approfondita	
	Esame delle domande per i titoli di specialista e di formazione approfondita	Art. 45
	Reclamo	Art. 46
	Diploma	Art. 47
IX	Formazioni approfondite e attestati di formazione complementare di diritto privato	
	Formazioni approfondite e attestati di formazione complementare	Art. 50
	Applicabilità analoga alle regole per il titolo di specialista	Art. 51
	Introduzione e abolizione d'attestati di formazioni approfondite e attestati di formazione complementare	Art. 52
	Contenuto dei programmi	Art. 53
	Entrata in vigore e revisione dei programmi	Art. 54
X	Citazione di qualifiche professionali	
	Citazione di titoli di specialista e titoli di formazione approfondita	Art. 55
	Citazione di formazioni approfondite e d'attestati di formazione complementare	Art. 56
	Applicazione ed esecuzione	Art. 57
XI	Disposizioni generali di procedura	
	Diritto di reclamo	Art. 58
	Ricusaione	Art. 59
	Diritto d'essere sentito	Art. 60
	Termini	Art. 61
	Diritto di reclamo	Art. 62
	Motivi di reclamo	Art. 63
	Atto di reclamo	Art. 64
	Scambio di scritti	Art. 65
	Spese di procedura e di parte	Art. 66
	Lacune del RPP	Art. 67
XII	Disposizioni d'esecuzione e disposizioni transitorie	
	Disposizioni d'esecuzione	Art. 68
	Disposizioni transitorie	Art. 69
	Entrata in vigore	Art. 70
Allegato	Titoli federali di perfezionamento	
	Qualifiche specialistiche dell'ISFM	
	a) Titoli di perfezionamento	
	b) Formazione approfondita	
	c) Formazioni approfondite	
	d) Attestati di formazione complementare	

Abbreviazioni

ASMAC	Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica
CC	Comitato centrale della FMH
CM	Camera medica svizzera
CPP	Conferenza per il perfezionamento professionale
CR CPP	Commissione reclami per i centri di perfezionamento
CR TPP	Commissione reclami per i titoli di perfezionamento professionale
CCPP	Commissione dei centri di perfezionamento professionale
CT	Commissione dei titoli FMH
DFI	Dipartimento federale dell'interno
FMH	Foederatio Medicorum Helveticorum (Federazione dei medici svizzeri)
ISFM	Istituto svizzero per la formazione medica
LCPM	Legge federale sulla libera circolazione del personale medico del 19 dicembre 1877
LPMed	Legge federale sulle professioni mediche universitarie (Legge federale sulle professioni mediche, LPMed) del 23 giugno 2006
LTAF	Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
OLPMed	Ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
RAC	Regolamento per l'aggiornamento continuo
RPP	Regolamento per il perfezionamento professionale
SG	Segretariato generale della FMH
SMS	Società mediche specialistiche

Nota:

Per agevolare la lettura del testo, si rinuncia di regola all'indicazione delle persone nella forma femminile che comunque sono sottintese. Ringraziamo le lettrici per la loro comprensione.

I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Sulla base della LPMed il RPP regola i principi del perfezionamento professionale medico e le condizioni per il conseguimento di titoli di perfezionamento professionale federali e di diritto privato.

Art. 2 Definizione di perfezionamento professionale

Si definisce perfezionamento professionale l'attività svolta dal medico dopo aver concluso con successo lo studio di medicina e in vista del conseguimento di un titolo di specialista che certifica la sua attitudine alla pratica di una medicina di qualità, nella disciplina medica scelta.

Art. 3 Obiettivi del perfezionamento professionale

¹ Il perfezionamento professionale deve permettere al medico:

- a) d'approfondire e d'ampliare le conoscenze e le abilità pratiche acquisite nel corso degli studi;
- b) d'acquisire esperienza e sicurezza in materia di diagnosi e terapia, in particolare nella disciplina scelta;
- c) di sviluppare il suo senso del rispetto e dell'etica nei confronti della vita umana e verso ogni paziente, nonché il suo ambiente circostante;
- d) d'acquisire autonomia nelle situazioni d'urgenza;
- e) di conoscere le misure d'adottare per prevenire ed evitare disturbi della salute;
- f) d'imparare, l'impiego economico dei mezzi diagnostici e terapeutici;
- g) di familiarizzare con le norme che reggono la cooperazione con i colleghi in Svizzera e all'estero e con membri di altre categorie professionali in ambito medico, nonché con le competenti autorità sanitarie;
- h) di riconoscere l'importanza di un aggiornamento continuo per tutta la durata dell'attività professionale in ambito medico.

² Gli obiettivi, conformemente al capoverso 1, sono descritti in un [catalogo generale degli obiettivi di formazione](#), definiti dal Comitato centrale dell'ISFM.

II Competenze

Art. 4 Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM)

¹ Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. a LPMed, l'ISFM è l'organizzazione responsabile, i cui programmi di perfezionamento professionale per il conseguimento di titoli federali di perfezionamento professionale vengono accreditati ogni sette anni dal DFI. Inoltre l'ISFM è responsabile anche della regolamentazione di tutti i titoli di perfezionamento professionale di diritto privato.

L'ISFM ha in particolare i seguenti compiti:

- a) adottare le revisioni del RPP;
- b) introdurre e abolire i titoli di specialista, le formazioni approfondite e gli attestati di formazione complementare (cfr. art. 13 e art. 52);
- c) adottare i programmi di perfezionamento professionale elaborati o revisionati dalle SMS (art. 17);
- d) decidere sulle questioni d'interpretazione del RPP e sui programmi di perfezionamento professionale;
- e) riconoscere i programmi di formazione approfondita e di formazione complementare conformemente all'art. 54 e approvare le revisioni;

- f) nominare i delegati dell'ISFM alla CT e alla CCPP (art. 7 e 8);
- g) nominare i membri delle commissioni di reclamo previste agli art. 9 e 10.

² L'ISFM ordina la sua organizzazione e le sue attività in un regolamento separato.

Art. 5 (cancellato)

Art. 6 (cancellato)

Art. 7 Commissione dei titoli (CT)

¹ I compiti della CT sono:

- a) di pronunciarsi sulle domande dei candidati in fase di perfezionamento in merito alla struttura e alla valutazione del loro perfezionamento professionale per i titoli di specialista (dall'art. 30 al 37);
- b) di decidere in merito alle richieste di titoli di specialista (art. 45).

² Tutte le domande e le richieste sono trattate dal delegato della SMS competente (direzione della procedura), assieme a un delegato designato dal comitato dell'ISFM. Le domande e le richieste, di regola, sono trattate dalla CT per corrispondenza. In caso di parità di voti, decide il presidente dell'ISFM.

³ I delegati delle SMS devono essere confermati dal comitato dell'ISFM dopo la loro entrata in funzione e poi ogni anno.

⁴ Il presidente dell'ISFM può, se necessario, convocare tutti i membri della CT per discutere su questioni fondamentali.

Art. 8 Commissione dei centri di perfezionamento professionale (CCPP)

¹ La CCPP è competente per il riconoscimento, la classifica e il cambiamento di categoria dei centri di perfezionamento professionale per i titoli di specialista (art. 43).

² Le decisioni sono prese dal delegato della SMS competente (direzione della procedura), assieme a un delegato designato dal comitato dell'ISFM. Le decisioni, di regola, sono prese dalla CCPP per corrispondenza. In caso di parità di voti, decide il presidente dell'ISFM.

³ I delegati delle SMS devono essere confermati dal comitato dell'ISFM dopo la loro entrata in funzione e poi ogni anno.

⁴ Il presidente dell'ISFM può, se necessario, convocare tutti i membri della CCPP per discutere delle questioni fondamentali.

⁵ La CCPP spedisce periodicamente a tutti i medici che seguono un perfezionamento un questionario standardizzato per la valutazione del centro dove si trovano. I risultati dei questionari sono importanti per le visite e la valutazione dei centri di perfezionamento professionale (art. 42 e 43).

Art. 9 Commissione reclami per i titoli di perfezionamento professionale (CR TPP)

¹ La CR TPP è composta da due medici e un giurista, designati dall'ISFM. La CR TPP adempie la funzione di istanza di reclamo indipendente e imparziale ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. j della LPMed.

² La CR TPP si pronuncia su reclami contro le seguenti decisioni:

- decisione del responsabile di un centro di perfezionamento riguardo certificati ISFM insufficienti (art. 21);
- decisione della commissione d'esame in merito al rifiuto d'ammissione all'esame di specialista (art. 23), nonché alla bocciatura di un esame di specialista (art. 27),
- decisioni della CT su domande di candidati in fase di perfezionamento in merito alla struttura e alla valutazione del loro perfezionamento per i titoli di specialista (art. 38);
- decisioni della CT riguardo all'attribuzione di un titolo di specialista (art. 46).

Art. 10 Commissione reclami per i centri di perfezionamento professionale (CR CPP)

¹ La CR CPP è composta da due medici e da un giurista, designati dall'ISFM. La CR CPP adempie la funzione d'istanza di reclamo indipendente e imparziale ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. j della LPMed.

² La CR CPP si pronuncia su reclami contro decisioni della CCPP in merito al riconoscimento, alla classifica e al cambiamento di categoria dei centri di perfezionamento professionale per il titolo di specialista (art. 43).

Art. 11 Società mediche specialistiche (SMS)

Per quel che concerne i titoli di specialista le SMS hanno il compito di:

- a) elaborare i programmi di perfezionamento e di procedere se necessario alla loro revisione (art. 17);
- b) organizzare ed eseguire gli esami di specialista (art. 22);
- c) eseguire delle visite in vista di riconoscimenti (art. 42 e 43);
- d) amministrare eventuali formazioni approfondite (art. 54)

III Titoli di specialista e programmi di perfezionamento professionale

Art. 12 Titoli di specialista

¹ Il titolo di specialista è la conferma di un perfezionamento professionale completo, strutturato e controllato nel campo della medicina clinica e non clinica. È la prova che il titolare ha frequentato e superato un perfezionamento professionale secondo il programma di perfezionamento, ha acquisito le conoscenze e le abilità peculiari della disciplina scelta e ha diritto di esercitare la professione sotto la propria responsabilità personale.

² Il perfezionamento professionale ha luogo nei centri di perfezionamento professionale o in corsi di studio. Dura, per principio, da cinque a sei anni e comporta, di regola, almeno tre anni di perfezionamento specifico.

³ La lista dei titoli di specialista omologati figura in allegato.

Art. 13 Introduzione e abolizione di titoli di specialista

- ¹ La domanda d'introduzione di un nuovo titolo di specialista deve essere presentato all'ISFM dall'associazione medica svizzera interessata. L'ISFM esamina la richiesta in base ai criteri per l'introduzione di titoli di specialista (art. 14).
- ² L'introduzione di un titolo di specialista federale ha luogo dietro riserva dell'approvazione del Consiglio federale (art. 5 cpv. 2 della LPMed).
- ³ In caso di rigetto dell'introduzione, si deve rispettare un termine di due anni prima di riproporre una nuova richiesta.
- ⁴ Questa procedura vale anche per l'abolizione d'un titolo di specialista, in particolare quando un titolo non soddisfa più i criteri definiti all'art. 14. La decisione di abolire un titolo dovrà indicare, se e in che forma il titolo in questione possa ancora essere portato.

Art. 14 Criteri per l'introduzione di titoli di specialista

- a) La disciplina è definibile e si distingue dagli altri campi specifici. Si tratta quindi di una disciplina autonoma sul piano scientifico nosologico, metodologico e tecnico. Per i campi specifici, originari di una disciplina generica, bisogna prestare particolare attenzione al criterio dell'autonomia.
- b) La disciplina ha un certo peso nel campo della medicina (massa critica). La sua importanza si misura secondo la dottrina e la ricerca, l'epidemiologia e così anche in base al numero di medici necessari in questa disciplina.
- c) Il perfezionamento professionale richiesto, dato il suo volume o la sua complessità, non può essere inserito in un programma di perfezionamento già esistente.
- d) L'introduzione di un titolo di specialista corrispondere a una determinata necessità in base alla morbidità, all'assistenza medica nel campo in questione o altri interessi pubblici. La prova del bisogno deve essere fornita dalla società medica specialistica. Bisogna però distinguere, da una parte, i titoli di specialista orientati in primo luogo verso la pratica privata, la medicina clinica o la medicina teorica e scientifica e d'altra parte, i criteri epidemiologici e gli aspetti concernenti la garanzia di qualità.
- e) Da un punto di vista organizzativo, la società medica specialistica conta un numero sufficiente di membri, tale da poter assumere in modo irreprensibile tutti i compiti che le spettano in merito al programma di perfezionamento professionale e all'aggiornamento continuo.
- f) Il numero dei centri di perfezionamento professionale permette di rilasciare ogni anno un numero di titoli corrispondenti al bisogno d'assistenza medica.
- g) Il progresso scientifico e lo sviluppo, in Svizzera e all'estero, devono essere presi in considerazione.

Art. 15 Condizioni per il rilascio d'un titolo di specialista o di formazione approfondita

Hanno il diritto al rilascio d'un titolo di specialista o d'una formazione approfondita, i candidati che possono provare:

- a) di aver conseguito il diploma federale in medicina o un diploma estero equivalente e che il rispettivo Stato abbia accordato la reciprocità di diritto;
- b) di soddisfare le esigenze del relativo programma di perfezionamento professionale, in particolare per quanto riguarda l'esame di specialista (art. 22 ss);

Art. 16 Contenuto dei programmi di perfezionamento professionale

- ¹ I programmi di perfezionamento regolano per ogni titolo di specialista:
- a) le modalità di perfezionamento corrispondente, in particolare gli obiettivi, la durata, il contenuto e la struttura; il programma di perfezionamento fissa inoltre quale, o quali altri titoli di specialista rispettivamente parti del relativo perfezionamento devono essere acquisiti in precedenza;
 - b) i criteri di classifica dei centri di perfezionamento professionale (art. 40). Per incoraggiare a cambiare centro di perfezionamento, la durata del periodo di perfezionamento professionale presso un centro non può superare i 4 anni;
 - c) il regolamento d'esame (art. 22).
- ² I programmi di perfezionamento possono prevedere una ripartizione in perfezionamento specifico e non specifico, nonché in perfezionamento clinico e non clinico.
- ³ (cancellato).
- ⁴ I programmi di perfezionamento possono richiedere al massimo una pubblicazione scientifica¹; l'argomento della pubblicazione non deve vertere necessariamente sulla specialità in questione. Chi ha redatto una tesi di dottorato riconosciuta conformemente agli standard delle università svizzere, è esonerato dall'obbligo di pubblicazione. In casi motivati il programma di perfezionamento può prevedere un'altra regolamentazione.

Art. 17 Entrata in vigore e revisione dei programmi di perfezionamento professionale

- ¹ I nuovi programmi di perfezionamento sono elaborati dalla relativa SMS. L'ISFM decide sul programma di perfezionamento e lo mette in vigore.
- ² Tutti i programmi di perfezionamento professionale sono riesaminati, al più tardi 7 anni dopo l'entrata in vigore o dopo l'ultimo controllo da parte della SMS, allo scopo di determinare se il programma deve essere oggetto di revisione.
- ³ La revisione di un programma di perfezionamento professionale è di competenza dell'ISFM.
- ⁴ Su riserva di una disposizione diversa nel programma di perfezionamento, in caso di revisione si applica la seguente disposizione transitoria: i candidati che terminano il loro perfezionamento in base al vecchio programma, nel termine di tre anni a contare dall'entrata in vigore del nuovo programma, possono chiedere il rilascio del titolo secondo le vecchie disposizioni.
- ⁵ I programmi di perfezionamento professionale sono pubblicati sul sito dell'ISFM con la lista dei centri di perfezionamento professionale riconosciuti per la specialità in questione (art. 40 cpv. 2).

IV Certificato ISFM

Art. 18 Contenuto del certificato ISFM

- ¹ L'adempimento del perfezionamento prescritto deve essere attestato con i certificati ISFM previsti a questo scopo.

¹ [cfr. l'interpretazione dell'ISFM.](#)

² Il certificato ISFM deve contenere le seguenti informazioni:

- a) il nome del centro di perfezionamento;
- b) le condizioni d'impiego;
- c) la data d'inizio e fine del periodo di perfezionamento (con la ripartizione tra assistenza e supplenza in caso dell'art. 34 cpv. 3);
- d) le assenze;
- e) il tipo di perfezionamento (clinico o non clinico);
- f) il riconoscimento o il rifiuto della validità, in base ai colloqui di valutazione (art. 20).

³ Il rifiuto della validità per il periodo in questione, deve essere motivato per scritto nel certificato FMH e indicare i rimedi giuridici.

Art. 19 Rilascio del certificato ISFM²

¹ Il responsabile del centro di perfezionamento professionale deve riempire il certificato ISFM del candidato ogni 12 mesi e al termine di un periodo di perfezionamento professionale. Il responsabile commenta il certificato ISFM nel corso di un colloquio personale con il candidato, eventualmente in presenza del formatore diretto. Se necessario, il responsabile del centro di perfezionamento professionale può delegare il colloquio personale al formatore diretto. Il candidato conferma di aver ricevuto il certificato aggiungendo la data e la sua firma.

² I certificati ISFM per i periodi di perfezionamento professionale secondo gli art. 33, 35 e 36 devono essere riempiti dal competente medico responsabile/responsabile del centro di perfezionamento professionale.

Art. 20 Colloqui di valutazione²

¹ Le prestazioni del candidato vengono valutate periodicamente nel corso di colloqui strutturati. Qualora insorgano dei problemi, le due parti possono richiedere in qualsiasi momento un colloquio di valutazione. Un colloquio ha luogo almeno una volta l'anno e in ogni caso alla fine di un periodo di perfezionamento professionale (cfr. art. 19 cpv. 1).

² I risultati del colloquio di valutazione vengono comunicati per iscritto al candidato, che deve avere la possibilità di pronunciarsi sul contenuto del colloquio.

³ In caso di prestazioni insufficienti, il candidato deve essere avvisato senza tardare. Nel corso di un colloquio di valutazione strutturato vengono fissati misure e obiettivi concreti, in modo che il candidato possa migliorarsi. La situazione deve essere nuovamente valutata entro un termine ragionevole nel corso di almeno un colloquio supplementare.

⁴ In caso di problemi, sia il candidato che il responsabile del centro di perfezionamento professionale possono rivolgersi a una persona indipendente designata dall'ISFM per una mediazione indipendente.

Art. 21 Reclamo

In caso di mancato riconoscimento del periodo di perfezionamento attestato nel certificato ISFM, il candidato può inoltrare reclamo presso la CR TPP entro 30 giorni a contare dal ricevimento del certificato ISFM (art. 9).

² [cfr. l'interpretazione dell'ISFM.](#)

V Esame di specialista

Art. 22 Organizzazione ed esecuzione dell'esame, regolamento d'esame

La società medica specialistica ha il compito di organizzare l'esame di specialista e di fissare, tenendo conto delle peculiarità della sua disciplina gli obiettivi e il tipo d'esame nonché i criteri di valutazione. A questo scopo elabora un regolamento d'esame che è parte integrante del programma di perfezionamento professionale.

Art. 23 Ammissione all'esame di specialista

- ¹ Si raccomanda di dare l'esame di specialista al più presto nel corso dell'ultimo anno di perfezionamento.
- ² Restano riservati gli esami parziali che devono essere dati nei termini precisati dal programma di perfezionamento.
- ³ In caso di rifiuto d'ammissione all'esame da parte della commissione competente, il candidato può inoltrare reclamo, entro 30 giorni, presso la CR TPP (art. 9).
- ⁴ Soltanto il titolare di un diploma federale in medicina o di un diploma in medicina estero riconosciuto è ammesso all'esame di specialista.

Art. 24 Modalità d'esame

- ¹ L'esame deve essere organizzato almeno una volta l'anno. La SMS fissa la data e il luogo, e l'annuncia, almeno sei mesi in anticipo, sul sito dell'ISFM e della società medica specialistica, precisando il luogo e il termine d'iscrizione, nonché le eventuali formalità d'adempiere.
- ² Per l'esame orale e pratico deve essere redatto un verbale.
- ³ Su accordo del candidato, il verbale può essere sostituito da una registrazione audio o video.
- ⁴ I pazienti coinvolti nell'interrogazione, nell'esame clinico o operazione devono dare in anticipo il loro accordo. Gli atti medici utilizzati devono essere anonimizzati.
- ⁵ La SMS può prevedere nel regolamento d'esame una tassa a copertura delle spese d'esame.

Art. 25 Lingua d'esame

- ¹ Tutte le parti di esame (orali / pratiche / scritte) possono essere sostenute in tedesco, francese o in italiano. Previo l'accordo del candidato le parti di esame orali / pratiche possono essere effettuate anche in inglese.

Può essere offerta la possibilità di svolgere gli esami scritti anche solo in inglese.

Art. 26 Commissione d'esame

- ¹ La SMS designa tra i suoi membri una commissione d'esame in cui devono essere rappresentati i medici con studio privato, i medici ospedalieri e le facoltà.

- ² Il numero dei rappresentanti dei medici con studio privato non deve essere inferiore a quello degli altri membri della commissione. È possibile una deroga a questa regola nelle discipline dove ci sono pochi o nessun medico con studio privato.
- ³ All'esame orale devono partecipare almeno due esperti. Il presidente della commissione d'esame deve avere esperienza in materia d'esami.

Art. 27 Ripetizione dell'esame e reclamo

- ¹ Il risultato dell'esame deve essere comunicato per scritto al candidato (art. 58 cpv. 2).
- ² L'esame di specialista può essere ripetuto tante volte quanto necessario. Le SMS informano regolarmente l'ISFM sugli esami svolti e in particolare, sui risultati ottenuti.
- ³ In caso di bocciatura, il candidato può contestare il risultato, entro 60 giorni, presso la CR TPP (art. 9).

VI Valutazione del perfezionamento professionale

Art. 28 Principi

- ¹ Vale come perfezionamento professionale l'attività svolta dopo il conseguimento di un diploma di medico riconosciuto (art. 15 lett. a), in un posto di perfezionamento di un centro di perfezionamento riconosciuto (art. 39 ss). Rimane riservato l'art. 37 RPP.
- ² La validità di eventuali corsi di studio prescritti è regolata nei relativi programmi di perfezionamento.

Art. 29 Validità di un periodo di perfezionamento professionale per più titoli di specialista³

Un periodo di perfezionamento in una determinata disciplina può essere calcolato per più titoli di specialista se il relativo programma lo ammette. È escluso un perfezionamento a tempo pieno contemporaneamente in più discipline.

Art. 30 Durata minima dei periodi di perfezionamento professionale⁴

- ¹ Sono validi unicamente dei periodi ininterrotti di almeno 6 mesi nello stesso posto di perfezionamento. Per ogni titolo di specialista sono autorizzati 3 periodi brevi inferiori a 6 mesi. La durata minima di un periodo breve è di almeno 1 mese.
- ² I periodi di perfezionamento secondo gli art. 34 fino al 36 valgono già a partire da una durata ininterrotta di un mese, ma non sono tuttavia considerati periodi brevi.
- ³ La durata minima di un periodo di perfezionamento vale per l'attività a tempo pieno. In caso di impiego a tempo parziale, la durata minima si allunga in proporzione al grado d'occupazione.

³ [cfr. l'interpretazione dell'ISFM.](#)

⁴ [cfr. l'interpretazione dell'ISFM.](#)

Art. 31 Assenze e congedi⁵

- ¹ Le vacanze legali sono comprese nella durata minima prescritta per l'intero periodo di perfezionamento. Sono pure comprese le assenze in seguito a malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo di paternità, servizio militare e servizio civile, sempre che le assenze, per disciplina, risp. per periodo di perfezionamento prescritto (per es. anno A), non superino in proporzione, 8 settimane all'anno. Le assenze più lunghe devono essere compensate.
- ² La candidata che non ha esaurito le assenze alle quali ha diritto secondo il 1° capoverso, può ottenere, su richiesta, che sia tenuto conto delle assenze per gravidanza e maternità, anche al di fuori di un periodo di perfezionamento, fino al limite superiore di assenze ammesse dal 1° capoverso, ma per un massimo complessivo di 6 mesi.
- ³ I congedi fino a un massimo di 6 mesi, nel corso del periodo di perfezionamento con ritorno nel centro di perfezionamento che ha concesso il congedo, non devono essere compensati se motivati come segue:
 - a) frequenza di corsi di perfezionamento e di aggiornamento (art. 36);
 - b) complemento di perfezionamento nella stessa disciplina, presso un altro centro di perfezionamento riconosciuto;
 - c) supplenza di 2 mesi al massimo in uno studio medico di un medico formatore. In questo caso la disposizione dell'art. 34 cpv. 3 non è applicabile.
- ⁴ Se queste interruzioni di un periodo di perfezionamento durano più di 6 mesi, la durata eccedente deve essere integralmente compensata.

Art. 32 Attività a tempo pieno e parziale⁶

- ¹ Tutto il perfezionamento può essere assolto a tempo parziale.
- ² La proporzione dell'attività a tempo parziale presso un centro di perfezionamento deve però corrispondere almeno a 50% di un'occupazione a tempo pieno.
- ³ Per un periodo massimo di 12 mesi del perfezionamento professionale regolamentare sono riconosciute anche attività a tempo parziale inferiore al 50% (come minimo 20%).

Art. 33 Riconoscimento di perfezionamento professionale svolto all'estero⁷

- ¹ Il perfezionamento svolto all'estero in centri di perfezionamento equivalenti può anche essere considerato valido quando il candidato presenta un attestato delle autorità competenti del Paese in questione a conferma che il perfezionamento assolto è riconosciuto per il loro titolo di specialista corrispondente. Si raccomanda di richiedere l'accordo della CT prima di iniziare il perfezionamento. La CT esaminerà in particolare, l'equivalenza del centro di perfezionamento. La prova è a carico del candidato. In casi poco chiari, la CT può chiedere un preavviso alla CCPP.
- ² Almeno due anni del perfezionamento specifico devono essere svolti in Svizzera, in un centro di perfezionamento riconosciuto, secondo le condizioni del relativo programma di perfezionamento (eccezione: medicina tropicale e medicina di viaggio). Per le discipline che richiedono meno di quattro anni di perfezionamento specifico, il programma di perfezionamento professionale può prevedere che la metà di quest'ultimo deve essere svolta in Svizzera. Il periodo di perfezionamento concesso all'estero

⁵ [cfr. l'interpretazione dell'ISFM.](#)

⁶ [cfr. l'interpretazione dell'ISFM.](#)

⁷ [cfr. l'interpretazione dell'ISFM.](#)

per il perfezionamento in vista del conseguimento di un titolo per il quale non è prescritto nessun perfezionamento specifico, è fissato nel programma di perfezionamento.

³ (cancellato)⁸

⁴ Il titolare di una qualifica estera equivalente può far convalidare per il suo perfezionamento la sua attività dirigente come primario o medico ospedaliero dirigente in un centro di formazione svizzero riconosciuto. La Commissione dei titoli in questi casi può anche riconoscere un esame estero di specialista equivalente e rinunciare a una categoria del centro di perfezionamento eventualmente richiesta e ad anni di perfezionamento in un'altra disciplina eventualmente mancanti.

Art. 34 Computo dell'assistenza in studio medico

¹ Nella misura in cui i programmi di perfezionamento lo concedano o lo prescrivano, anche l'assistenza in uno studio medico presso un medico formatore (secondo l'art. 39 ss) ad personam può essere riconosciuta come perfezionamento.

² Sono riconosciuti validi soltanto periodi di una durata ininterrotta di almeno uno fino a 6 mesi nello stesso studio medico (ad personam); i programmi di perfezionamento possono prolungare questa durata massima fino a 12 mesi.

³ Immediatamente dopo l'impiego di almeno un mese per assistenza in studio medico (eccezione art. 31 cpv. 3 lett. c), anche un'attività di supplente di 4 settimane al massimo per 6 mesi di assistenza, può essere riconosciuta come perfezionamento. Il medico formatore si assicura che il medico che segue il perfezionamento professionale possa rivolgersi a un medico specialista competente.

Art. 35 Computo d'attività esercitate nel quadro di azioni umanitarie e servizio militare

Un'attività medica esercitata sotto la responsabilità di un medico nell'ambito dell'esercito svizzero, come membro del Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe o nel quadro di una missione al servizio della Croce Rossa, di Médecins sans frontières o di azioni di soccorso analoghe, può essere riconosciuta come perfezionamento valido, se questo è previsto nel relativo programma di perfezionamento.

Art. 36 Computo dei corsi di perfezionamento professionale e aggiornamento

La frequenza debitamente certificata di corsi di perfezionamento e d'aggiornamento medico in Svizzera o all'estero, secondo un programma ben determinato, può essere riconosciuta dalla CT come perfezionamento professionale, nella misura prevista nel relativo programma di perfezionamento professionale. Si consiglia di chiedere in anticipo l'accordo della CT.

Art. 37 Computo di perfezionamento professionale assolto prima del conseguimento di un diploma medico riconosciuto

L'attività medica esercitata prima del conseguimento d'un diploma di medico riconosciuto secondo l'art. 15, lett. a, può essere eccezionalmente riconosciuta valida come parte di perfezionamento professionale regolamentare, a condizione che

- prima siano stati conclusi degli studi di medicina riconosciuti e
- questa attività soddisfi le esigenze del RPP.

⁸ Regolato ora all'art. 52. lett. C RPP

Art. 38 Esame di richieste, reclamo

- ¹ La CT si pronuncia sulle richieste dei candidati in fase di perfezionamento in merito alla struttura e alla valutazione del loro perfezionamento professionale (dall'art. 30 fino al 37).
- ² Contro la decisione della è possibile inoltrare reclamo presso la CR TPP, entro un termine di 30 giorni (art. 9).
- ³ Decisioni concernenti la struttura e la valutazione del perfezionamento professionale, cresciute in giudicato, hanno carattere obbligatorio e non possono più essere riconsiderate nel quadro della procedura di conseguimento di un titolo di specialista o di formazione approfondita.

VII Riconoscimento dei centri per il perfezionamento professionale

Art. 39 Condizioni generali per il riconoscimento

- ¹ Possono essere riconosciuti come centri di perfezionamento gli ospedali (risp. i loro reparti e servizi), le cliniche, gli istituti e stabilimenti specializzati, i servizi ambulatori, gli studi medici e altri istituti medici in Svizzera, purché dispongano di almeno un posto di perfezionamento, adeguatamente remunerato e solo se il medico responsabile del perfezionamento (primario o medico con una funzione di quadro) può garantire il rispetto delle esigenze prescritte nel programma di perfezionamento. Nel programma di perfezionamento professionale può essere richiesto che la persona responsabile del perfezionamento professionale sia sempre il direttore medico.
- ² Il responsabile del centro di perfezionamento deve avere il titolo di specialista nella disciplina per la quale è accordato il riconoscimento. Un centro di perfezionamento può essere riconosciuto in via eccezionale anche quando non è il caso, a condizione che il medico in questione soddisfi esigenze equivalenti a quelle di un titolo di specialista. In caso di forza maggiore, il centro di perfezionamento può essere diretto da uno scienziato, non medico, titolare di un altro diploma universitario.
- ³ I criteri specifici per il riconoscimento di studi medici ed istituzioni comparabili sono definiti nel relativo programma di perfezionamento professionale (riconoscimento ad personam). Si deve assicurare che il medico insegnante abbia acquisito le competenze necessarie dirigere uno studio medico. Inoltre devono:
 - aver frequentato un corso per medici insegnanti oppure
 - aver frequentato per almeno 2 giorni un corso Teach the teachers dell'ISFM, se il programma di perfezionamento professionale non l'esclude oppure
 - aver svolto l'attività di insegnamento per almeno due anni con una funzione di quadro in un centro di perfezionamento professionale riconosciuto.
- ⁴ Il responsabile del centro di perfezionamento deve poter provare che adempie il suo dovere d'aggiornamento secondo il RAC.
- ⁵ Deve essere sempre garantita al 100% la supervisione dei medici in perfezionamento da parte di un medico specialista. Nel caso di studi medici il medico insegnante deve essere presente in studio per almeno il 75% dell'orario di lavoro del medico che svolge l'assistenza in studio medico.
- ⁶ La pianificazione del servizio deve essere tale che possa essere osservata la durata massima del lavoro e garantito un perfezionamento professionale prescritto.

Art. 40 Classificazione dei centri di perfezionamento professionale

- ¹ I centri di perfezionamento sono classificati al massimo in quattro categorie secondo la loro importanza, le loro infrastrutture e la qualità del perfezionamento dispensato. I criteri di classifica dei centri di perfezionamento fanno parte integrante del programma di perfezionamento (art. 16 cpv. 1 lett. b). I criteri si riferiscono principalmente alla trasmissione delle conoscenze e competenze necessarie in base al corrispondente programma di perfezionamento. Si tratta in particolare di garantire alle persone in fase di perfezionamento, il tempo sufficiente per il perfezionamento teorico e per i corsi strutturati. I corsi indispensabili per le prestazioni in ospedale devono possibilmente essere pagati dal centro di perfezionamento.
- ² L'ISFM tiene un registro dei centri di perfezionamento riconosciuti, ripartiti secondo la categoria e la disciplina.
- ³ Le disposizioni dei programmi di perfezionamento professionale relative alla classificazione e al riconoscimento dei centri di perfezionamento professionale, si applicano a partire dalla loro entrata in vigore.

Art. 41 Concetto di perfezionamento professionale; posti di perfezionamento

- ¹ Ogni centro di perfezionamento elabora un concetto di perfezionamento che documenta in modo strutturato (tempo e contenuto) la trasmissione delle conoscenze e delle competenze secondo il rispettivo programma di perfezionamento. Il concetto
- a) definisce il numero massimo dei posti di perfezionamento possibili e fissa il numero dei posti di perfezionamento specifici alla disciplina o in un'altra disciplina che deve stare in un rapporto adeguato con il numero dei pazienti disponibili per il perfezionamento;
 - b) stabilisce e giustifica il rapporto tra il numero dei medici in perfezionamento e il numero degli incaricati per il perfezionamento in proporzione alle specifiche esigenze;
 - c) descrive in modo realistico e comprensibile l'offerta di perfezionamento professionale, in particolare gli obiettivi che un medico può raggiungere nel perfezionamento professionale nel corso di un anno (sia per un perfezionamento specifico che per uno non specifico);
 - d) spiega come, per il tramite di chi, quando e dove sono insegnate le materie di perfezionamento pratico e teorico richiesti dal programma di formazione;
 - e) descrive in modo separato le materie di perfezionamento insegnate ai candidati di altre discipline (in particolare medici di famiglia);
 - f) mostra la cooperazione con altri centri di perfezionamento nel settore del perfezionamento (associazioni o reti di perfezionamento; cfr. art. 41a);
 - g) disciplina l'effettuazione ogni anno di almeno quattro valutazioni che si basano sul posto di lavoro (per es. Mini-CEX, DOPS, EPAs);
 - h) indica se e come gli obiettivi generali di apprendimento vengono trasmessi conformemente al punto 3 del relativo programma di perfezionamento professionale e al logbook. Particolare attenzione va prestata alle conoscenze concernenti etica, economia sanitaria, farmacoterapia, sicurezza del paziente e garanzia di qualità (art. 16 RPP).
 - i) indica se è disponibile un sistema di reporting degli errori specifico della clinica o dell'ospedale (oppure del reparto o dell'istituto) oppure messo a disposizione dalla società medica specialistica (ad es. Critical Incidence Reporting System, CIRS);
 - j) conferma che ai medici assistenti sia offerta la possibilità di seguire durante l'orario di lavoro i congressi e i corsi come richiesto nel programma. Queste manifestazioni vengono rimborsate secondo quanto pattuito nel contratto di perfezionamento professionale.

- k) conferma che ai medici assistenti venga offerto un perfezionamento professionale strutturato di almeno 4 ore alla settimana;
- l) spiega come il denaro accordato dal cantone per il perfezionamento professionale venga utilizzato concretamente conformemente all'accordo sul finanziamento del perfezionamento professionale medico (AFPP).

² Per l'insegnamento di certe materie, una società medica specialistica può proporre dei corsi organizzati a livello centrale o regionale in base a un catalogo di obiettivi di formazione.

³ I centri di perfezionamento riconosciuti stabiliscono con chi occupa un posto di perfezionamento un contratto di lavoro o di perfezionamento professionale scritto che descrive in modo concreto le materie insegnate (accordo concernente gli obiettivi di formazione). Il contratto deve precisare, in particolare, se l'attività del candidato serve al perfezionamento specifico o se sarà considerata valida nel quadro dell'anno in un'altra disciplina. Il salario è fissato tenendo conto delle prestazioni che deve fornire il medico in perfezionamento e dei congressi e corsi pagati dal datore di lavoro.

Art. 41a Rete di formazione professionale e associazione di perfezionamento professionale⁹

¹ Se fosse necessario diversi centri di perfezionamento professionale possono costituire una **rete di formazione professionale**. I centri di perfezionamento professionale che sono riuniti in una rete creano un comitato che coordina il perfezionamento professionale dei candidati e in particolare organizza le rotazioni nei diversi reparti. I centri di perfezionamento professionale che fanno parte della rete regolano la loro collaborazione mediante un contratto. I responsabili dei centri di perfezionamento appartenenti alla stessa disciplina possono mettersi d'accordo anche in seno alla società medica specialistica per organizzare insieme, a livello centrale o regionale, l'attribuzione dei posti di perfezionamento. La scelta deve basarsi su dei criteri trasparenti e oggettivi.

² Diverse cliniche, istituzioni e studi medici possono riunirsi in un'**associazione di perfezionamento professionale**. Tutte le unità affiliate fanno parte di un unico centro di perfezionamento con un concetto di perfezionamento professionale nella categoria corrispondente. Questo è possibile a condizione che il concetto di perfezionamento professionale regoli il sistema di rotazione dei medici assistenti e dei capoclinica nell'ambito dell'associazione. Il direttore del centro principale assume la responsabilità per il perfezionamento professionale e assicura una rotazione controllata di coloro che seguono il perfezionamento professionale nell'ambito dell'associazione. È possibile delegare la responsabilità per le unità associate secondo le regole del concetto di perfezionamento professionale.

Art. 42 Visite

Le visite servono a garantire e a valutare la qualità del perfezionamento nei centri di perfezionamento. Ogni SMS esegue delle visite secondo i seguenti criteri generali:

- a) La delegazione incaricata delle visite sono rappresentati la società medica specialistica e l'ASMACH (un delegato ciascuno), come terza persona nonché di un esperto indipendente di un'altra specializzazione designato dall'ISFM. Nei centri di perfezionamento con cinque o meno di cinque medici assistenti, la direzione dell'ISFM può non attenersi a questa regola e prevedere una procedura semplificata.
- b) Le SMS decidono in merito al posto e alla frequenza delle visite. Nei casi seguenti si deve eseguire una visita :
 - se c'è una richiesta di riconoscimento, di classifica e di cambiamento di categoria;
 - nel caso di rinnovo di valutazione, in particolare quando cambia il responsabile;

⁹ [cf. l'interpretazione dell'ISFM.](#)

- su richiesta dell'ISFM.

Le visite si impongono specialmente quando i giudizi nel quadro dell'inchiesta sulla qualità del centro di perfezionamento (art. 8 cpv. 4) indicano risultati insufficienti o quando la quota delle bocciature agli esami di specialista è superiore alla media.

In casi eccezionali la CCPP ha la possibilità di rinunciare a una visita. Questo vale in particolare per i centri di perfezionamento con al massimo 3 posti per medici assistenti o in caso di visita effettuata da breve tempo. La CCPP deve indicare i motivi della rinuncia che deve essere autorizzata dal responsabile del campo di attività «Centri di perfezionamento» alla direzione dell'ISFM.

- c) Le visite si basano su una serie di criteri standard e si concludono con un rapporto. Questo rapporto contiene in particolare un giudizio riguardo
- all'adempimento dei criteri di riconoscimento
 - alla qualità del perfezionamento offerto
 - al rispetto della sicurezza dei pazienti, e
 - all'adeguatezza, qualità e applicazione del concetto di perfezionamento.
- d) Il rapporto è consegnato al responsabile del centro di perfezionamento con la richiesta di prendere posizione per iscritto. Quattro settimane dopo aver eseguito la visita la procedura di rapporto deve essere conclusa.

Art. 43 Riconoscimento e procedure per il rinnovo della valutazione

¹ Ogni richiesta di riconoscimento e di classifica o di cambiamento di categoria deve essere inoltrata alla CCPP, con la firma del medico responsabile (art. 39) e se esiste dell'organismo responsabile dell'istituto. La CCPP invita la SMS competente ad effettuare la visita.

² La CCPP basa le sue decisioni sui seguenti elementi:

- disposizioni determinanti del RPP;
- criteri per la classifica dei centri di perfezionamento;
- formulario di richiesta;
- concetto di perfezionamento (art. 41);
- rapporto sulla visita (compresa la relativa presa di posizione del responsabile, art. 42).

³ La CCPP può dare al centro di perfezionamento direttive sul concetto di perfezionamento. La decisione della CCPP è comunicata al responsabile del centro e pubblicata sul sito dell'ISFM. La CCPP deve prendere la decisione entro sei mesi dall'inoltro della completa documentazione in merito alla richiesta e al più tardi entro otto settimane dopo la consegna del rapporto sulla visita.

⁴ Il riconoscimento di un centro di perfezionamento e la sua classifica sono oggetto di rivalutazione da parte della relativa SMS, almeno una volta ogni 7 anni e, in ogni caso, quando cambia il responsabile. Il rinnovo della valutazione ha luogo secondo la medesima procedura applicata per il riconoscimento. Per decidere, la CCPP tiene in considerazione anche i risultati dell'inchiesta sulla qualità del perfezionamento svolta presso gli assistenti (art. 8 cpv. 4).

⁵ Le spese di procedura per il riconoscimento e il rinnovo di valutazione sono a carico del centro di perfezionamento. L'ISFM pubblica a proposito regole dettagliate.

Art. 44 Reclamo

¹ Le decisioni prese dalla CCPP in base all'art 43, possono essere oggetto di reclamo da parte del responsabile del centro di perfezionamento presso la CR CPP (art. 10), entro il termine di 30 giorni.

² Chi inoltra il reclamo e la CCPP hanno la possibilità di esporre personalmente il loro punto di vista davanti alla CR CPP (art. 10).

VIII Procedura per il conferimento dei titoli di specialista

Art. 45 Esame delle domande per i titoli di specialista

¹ Ogni richiesta di rilascio di un titolo di specialista deve essere presentato alla CT con il formulario elettronico ufficiale.

² La decisione della CT viene notificata per iscritto al richiedente.

³ Le richieste rivolte alla CT devono essere trattate in un termine di 2 mesi a contare dal ricevimento della completa documentazione.

Art. 46 Reclamo

Il candidato può inoltrare reclamo contro la decisione della CT entro un termine di 30 giorni, presso la CR TPP.

Art. 47 Diploma federale

Ogni medico che ha ottenuto un titolo di specialista o una formazione approfondita ha diritto di ricevere il diploma corrispondente dall'ISFM o dalla Confederazione.

Art. 48 (cancellato)

Art. 49 (cancellato)

X Formazioni approfondite e attestati di formazione complementare di diritto privato

Art. 50 Formazioni approfondite e attestati di formazione complementare

¹ Le formazioni approfondite e gli attestati di formazione complementare servono ad attestare

- una formazione di perfezionamento professionale o aggiornamento continuo in medicina clinica e non clinica, strutturata e controllata, ma che per il suo contenuto e significato non soddisfa le esigenze di un titolo di specialista.

Oppure

- una formazione di perfezionamento professionale o aggiornamento continuo in determinati metodi di esame o di trattamento, nonché altre attitudini soprattutto tecniche.

² Possono essere considerati formazioni approfondite soltanto cicli di perfezionamento professionale che

- costituiscono una specializzazione / un approfondimento della disciplina di un titolo federale di specialista oppure

- sono alla base di un profilo professionale medico specifico e che sono adatti all'esercizio di un'attività professionale principale, per la quale le relative capacità ne sono la condizione.

³ Le formazioni approfondite e gli attestati di formazione complementare riconosciuti sono indicati in allegato.

Art. 51 Applicabilità analoga alle regole per il titolo di specialista

Le formazioni approfondite e gli attestati di formazione complementare sono soggetti alle stesse disposizioni del titolo di specialista a condizione che il RPP o i programmi non contengano regolamenti divergenti.

Art. 52 Introduzione e abolizione di formazioni approfondite e attestati di formazione complementare

L'introduzione o l'abolizione di una formazione approfondita oppure di un attestato di formazione complementare segue la stessa procedura che vale per l'introduzione o abolizione di un titolo di specialista (art. 13).

Art. 53 Contenuto dei programmi

I programmi contengono i regolamenti seguenti:

- a) le condizioni per il conferimento del titolo. Per quel che concerne le formazioni approfondite il conseguimento del titolo è riservato di norma ai detentori di titoli di specialista, mentre per quel che concerne gli attestati di formazione complementare è riservato in genere a chi detiene titoli di medico specialista. Di norma possono essere riconosciuti solo periodi di perfezionamento professionale che sono stati svolti dopo il conseguimento del titolo di medico specialista;
- b) le esigenze del perfezionamento corrispondente, in particolare gli obiettivi, la durata, il contenuto e la struttura. Devono essere considerati i principi del perfezionamento professionale che si basano sulle competenze (documentazione mediante EPA. La durata del perfezionamento è di almeno un anno per le formazioni approfondite, di almeno 360 ore per gli attestati di formazione complementare;
- c) nel caso di un diploma estero equivalente la formazione approfondita o l'attestato di formazione complementare può essere conferito senza altre condizioni.
- d) la valutazione mediante EPA o un esame finale
- e) il riconoscimento delle persone e degli istituti incaricati ad effettuare il perfezionamento;
- f) l'aggiornamento continuo che deve essere, per regola, certificato periodicamente;
- g) le commissioni e gli organi competenti. Nella commissione che conferisce il titolo si deve prevedere la presenza di una o un rappresentante dell'ISFM;
- h) le modalità di citazione;
- i) la procedura e le istanze di ricorso.

Art. 54 Emanazione e revisione dei programmi

L'ISFM può riconoscere programmi elaborati da gruppi di medici affermati che ne garantiscono la qualità. L'emanazione e l'applicazione dei programmi viene effettuata dal relativo gruppo di medici. Per le formazioni approfondite che rappresentano una specializzazione / un approfondimento di un titolo di specialista, se ne occupa di norma la relativa società medica. Le revisioni devono essere approvate dall'ISFM. L'ISFM si assicura contrattualmente o in altro modo di garantire la qualità del perfezionamento professionale, per esempio con una procedura analoga all'accREDITAMENTO del titolo di specialista. Nella citazione deve essere indicata la sigla dell'organizzazione responsabile.

Art. 54° Revoca (cancellato)

X Citazione di qualifiche professionali

Art. 55 Citazione di titoli federali di specialista

¹ La citazione dei titoli di specialista è regolata dall'art. 12 dell'ordinanza relativa alla LPMed.

² I titoli di specialista possono essere usati secondo le designazioni elencate nell'allegato o secondo i sinonimi correnti in uso nella regione dove il medico esercita. Il diritto di designarsi specialista è riservato esclusivamente ai titolari del relativo titolo.

³ Più titoli di specialista devono essere separati da virgola, una «e» o uno spazio; qualsiasi altra citazione non è permessa. L'ordine di successione dei dati è libero.

Art. 56 Citazione d'attestati di formazioni approfondite e d'attestati di formazione complementare

¹ Salvo disposizioni contrarie nel programma di perfezionamento, le formazioni approfondite e gli attestati di formazione complementare possono essere usati secondo le designazioni elencate nell'allegato o secondo i sinonimi correnti nella regione dove il medico esercita.

² Le formazioni approfondite vengono citate insieme al titolo di specialista e devono essere evidenziate con «spec.» oppure «Formazione approfondita». Sono fatte salve regolamentazioni speciali previste nel programma.

³ La citazione delle formazioni approfondite deve essere fatta lasciando uno spazio che la separi da quella del titolo di specialista, e scritta in caratteri distintamente più piccoli.

Art. 57 Applicazione ed esecuzione

L'applicazione e l'esecuzione delle disposizioni in merito alla citazione dei titoli, attestati e certificati è compito degli organismi previsti dalla Legge federale sulle professioni mediche e dal Codice di deontologia. Si deve considerare la direttiva sulla citazione dei titoli.

XI Disposizioni generali di procedura

Art. 58 Impugnabilità

¹ Informazioni, decreti e decisioni soggiacciono a reclamo quando è previsto dal RPP.

² Le decisioni impugnabili secondo il capoverso 1 devono essere notificate per scritto all'interessato. Devono essere motivate e indicare i rimedi giuridici. Una notificazione difettosa non può cagionare pregiudizi agli interessati.

³ Le decisioni concernenti i titoli federali di perfezionamento professionale della CR TPP secondo gli art. 21, 23, 27, 38 e 46, nonché della CR CPP secondo l'art. 44 possono essere oggetto di ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. La procedura di ricorso si basa sulla LTram e sulla PA.

Art. 59 Ricusazione

¹ I motivi di ricusazione enunciati nell'art. 10, cpv. 1, della LPA si applicano, per analogia, alle procedure riguardo alla richiesta di rilascio di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 58, nonché alle procedure di reclamo.

² Se la ricusazione è contestata, la decisione è presa dall'organismo competente, senza il concorso del membro coinvolto.

Art. 60 Diritto d'essere sentito

¹ Le parti hanno il diritto d'essere sentite.

² Nella procedura di reclamo le parti hanno l'occasione di motivare oralmente la loro posizione in presenza di un relatore della commissione reclami.

Art. 61 Termini

¹ Il termine di reclamo comincia a decorrere dal giorno della notificazione scritta alla persona o all'organismo coinvolto. Il giorno stesso della notificazione non viene calcolato.

² I termini fissati dall'organismo competente possono essere prolungati su richiesta espressa prima della scadenza. I termini fissati nel RPP o nelle disposizioni che vi si riferiscono, non possono essere prolungati.

Art. 62 Diritto di reclamo

Hanno diritto d'inoltrare reclamo le persone e gli organismi autorizzati dal RPP o dalle disposizioni che vi si riferiscono.

Art. 63 Motivi di reclamo

¹ Il reclamo può essere inoltrato per i seguenti motivi:

- a) accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente pertinenti;
- b) violazione del diritto federale, nonché delle disposizioni del RPP (e delle prescrizioni che vi si riferiscono) compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento
- c) inadeguatezza

² I giudizi delle prestazioni fornite durante gli esami e nei periodi di perfezionamento professionale possono essere esaminati dalle istanze di reclamo soltanto con ampia riserva.

Art. 64 Atto di reclamo

¹ L'atto di reclamo è da inoltrare per scritto. Deve contenere le conclusioni, i motivi, le indicazioni dei mezzi di prova e la firma di chi inoltra il reclamo o del suo rappresentante.

² L'atto di reclamo è da inoltrare all'istanza di reclamo in due esemplari.

Art. 65 Scambio di scritti

¹ Se un reclamo non è manifestamente inammissibile o immotivato, l'istanza di reclamo manda copia del reclamo alla prima istanza e alle parti coinvolte e assegna loro un termine per la risposta. Nel contempo, invita di regola, la prima istanza a produrre gli atti entro il termine sopraccitato.

² Se necessario si può invitare le parti a un secondo scambio di scritti.

Art. 66 Spese di procedura e di parte

¹ Le commissioni che sbrigano i reclami fatturano le spese di procedura secondo il tariffario dell'ISFM (art. 68 RPP).

² Per principio, le spese sono a carico delle persone e organizzazioni che inoltrano il reclamo. In casi particolarmente fondati, l'istanza di reclamo può assegnare spese di parte.

Art. 67 Lacune del RPP

Se nel RPP o nelle disposizioni che vi si riferiscono mancano disposizioni di procedura, saranno applicate nella misura del possibile, per analogia, le norme della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e della Legge sul tribunale amministrativo federale (LTAF).

XII Disposizioni d'esecuzione e disposizioni transitorie

Art. 68 Disposizioni d'esecuzione

¹ L'ISFM può emanare disposizioni d'esecuzione in merito al presente RPP.

² Per l'esecuzione di prestazioni in base al RPP possono essere percepite delle tasse. L'ISFM emana le disposizioni in merito.

Art. 69 Disposizioni transitorie

¹ Il superamento di un esame di specialista può essere richiesto solo dopo che la SMS ha organizzato almeno due esami di prova. L'ISFM mette in vigore l'effetto qualificativo dell'esame dopo che è stata dimostrata l'obiettività, l'attendibilità e la validità. L'ISFM emana le disposizioni transitorie necessarie.

² (cancellato).

³ L'art. 23 RPP cpv. 4 entra in vigore il 1° gennaio 2010. Chi ha già assolto un esame o un esame parziale prima del 1° gennaio 2010 può ancora concludere l'esame anche dopo questa data.

^{3bis} Chi prima del 1° gennaio 2010 stava già seguendo un perfezionamento professionale e soddisfa tutti i requisiti per il conseguimento del titolo di specialista a cui aspira, può essere ammesso all'esame di specialista.

⁴ Il programma di perfezionamento stabilisce il termine a partire dal quale è obbligatorio il corso per insegnanti medici secondo l'art. 39 cpv. 3.

- 5 L'ISFM può emanare ulteriori disposizioni transitorie.
- 6 Revisione del 25 giugno 2020: la modifica dell'art. 32 cpv. 3 entra in vigore il 1° luglio 2020, quindi le attività a tempo parziale inferiore al 50% (come minimo 20%) sono riconosciute a partire dal 1° luglio 2020.
- 7 Revisione del 15 settembre 2022: Le modifiche che concernono il raggruppamento delle formazioni approfondite monodisciplinari e interdisciplinari in un'unica categoria, entrano in vigore al momento della revisione dei relativi programmi. Fino a quando i programmi delle formazioni approfondite non sono stati sottoposti a revisione, continua a essere valido [il RPP del 21 giugno 2000 nella versione del 23 giugno 2022](#).

Art. 70 Entrata in vigore

Il presente RPP è stato approvato dal Comitato centrale il 15 settembre 2022. L'entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2023.

Revisioni: 28 settembre 2023 (art. 19 cpv. 2, art. 20, art. 31 cpv. 1, art. 40 cpv. 3, art. 53 lett. c)
26 ottobre 2023 (art. 19 cpv. 1)
26 settembre 2024 (art. 30 cpv. 1 e 2; entrato in vigore il 1° gennaio 2025)

Allegato

Titoli federali di perfezionamento

- Allergologia e immunologia clinica
- Anestesiologia
- Angiologia*
- Cardiologia
- Chirurgia
- Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
- Chirurgia della mano*
- Chirurgia oro-maxillo-facciale
- Chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore
- Chirurgia pediatrica
- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
- Chirurgia toracica
- Chirurgia vascolare
- Dermatologia e venereologia
- Ematologia
- Endocrinologia / Diabetologia
- Farmacologia e tossicologia cliniche
- Gastroenterologia
- Genetica medica
- Ginecologia e ostetricia
- Malattie infettive
- Medicina farmacologica*
- Medicina intensiva*
- Medicina interna generale
- Medicina del lavoro
- Medicina fisica e riabilitazione
- Medicina legale*
- Medicina nucleare
- Medicina tropicale e medicina di viaggio
- Nefrologia
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Oftalmologia
- Oncologia medica
- Otorinolaringoiatria
- Patologia

- Pediatria
- Pneumologia
- Prevenzione e salute pubblica (Public Health)
- Psichiatria e psicoterapia
- Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza
- Radiologia
- Radio-oncologia / Radioterapia
- Reumatologia
- Urologia

* Non riconosciuti conformemente all'accordo sulla libera circolazione delle persone

Qualifiche di diritto privato dell'ISFM

a) Formazioni approfondite

- Cardiologia pediatrica (SSP) per il titolo di specialista in pediatria e medicina dell'adolescenza
- Chirurgia cervico-facciale (SSORL) per il titolo di specialista in otorinolaringoiatria
- Chirurgia della colonna vertebrale (SSNC e SO)
- Chirurgia pediatrica specialistica (SSCP)
- Chirurgia viscerale (SSCV)
- Dermatopatologia (SSDV) per il titolo di specialista in dermatologia e venereologia
- Endocrinologia-diabetologia pediatrica (SSP) per il titolo di specialista in pediatria e medicina dell'adolescenza
- Epatologia (SSG) per il titolo di specialista in gastroenterologia
- Foniatria (SSORL) per il titolo di specialista in otorinolaringoiatria
- Gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica (SSP) per il titolo di specialista in pediatria e medicina dell'adolescenza
- Geriatria (SSMIG) per il titolo di specialista in medicina interna generale
- Gerontopsichiatria e gerontopsicoterapia (SSPP) per il titolo di specialista in psichiatria e psicologia
- Ginecologia e ostetricia operativa (SSGO) per il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia
- Medicina clinica d'urgenza (SGNOR)
- Medicina della riproduzione e endocrinologia ginecologica ostetricia (SSGO) per il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia
- Medicina dello sport (SSMS)
- Medicina materna fetale (SSGO) per il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia
- Medicina manuale (SAMB)
- Medicina nutrizionale (GESKES-SSNC)
- Medicina palliativa

- Medicina psicosomatica e psicosociale (SAPPM)
- Medicina d'urgenza pediatrica (SSCP) per il titolo di specialista in chirurgia pediatrica
- Medicina d'urgenza pediatrica (SSP) per il titolo di specialista in pediatria e medicina dell'adolescenza
- Neonatologia (SSP) per il titolo di specialista in pediatria e medicina dell'adolescenza
- Neuropatologia (SSNPath)
- Neuropediatria (SSP) per il titolo di specialista in pediatria e medicina dell'adolescenza
- Neuroradiologia diagnostica (SSR) per il titolo di specialista in radiologia
- Neuroradiologia invasiva (SSR) per il titolo di specialista in radiologia
- Neurourologia (SSU) per il titolo di specialista in urologia
- Oftalmochirurgia (SSO) per il titolo di specialista in oftalmologia
- Oncologia-ematologia pediatrica (SSP) per il titolo di specialista in pediatria e medicina
- Oncologia ginecologica ostetricia (SSGO) per il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia
- Nefrologia pediatrica (SSP) per il titolo di specialista in pediatria e medicina dell'adolescenza
- Patologia molecolare (SSPath) per il titolo di specialista in patologia
- Pediatria dello sviluppo (SSP) per il titolo di specialista in pediatria e medicina dell'adolescenza
- Pneumologia pediatrica (SSP) per il titolo di specialista in pediatria e medicina dell'adolescenza
- Prevenzione e controllo delle infezioni nel sistema sanitario (SSI) per il titolo di specialista in infettivologia
- Psichiatria di consultazione e di liaison (SSPP) per il titolo di specialista in psichiatria e psicologia
- Psichiatria e psicoterapia delle dipendenze (SSPP) per il titolo di specialista in psichiatria e psicologia
- Psichiatria e psicoterapia forensi per bambini e adolescenti (SSPPIA) per il titolo di specialista in psichiatria e psicoterapia per bambini e adolescenti
- Psichiatria e psicoterapia forensi (SSPP) per il titolo di specialista in psichiatria e psicologia
- Radiologia pediatrica (SSR) per il titolo di specialista in radiologia
- Reumatologia pediatrica (SSP) per il titolo di specialista in pediatria e medicina dell'adolescenza
- Senologia chirurgica (SSC) per il titolo di specialista in chirurgia
- Senologia ginecologica ostetricia (SSGO) per il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia
- Terapia interventzionale del dolore (SSIPM)
- Traumatologia specialistica (SSC e SO)
- Urologia femminile (SSU) per il titolo di specialista in urologia
- Uroginecologia (SSGO) per il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia
- Urologia operativa (SSU) per il titolo di specialista in urologia

b) Attestati di formazione complementare

- Ablazione endovenosa termica della vena grande safena e della vena piccola safena (USMV)
- Agopuntura e farmacoterapia cinese MTC (ASA)

- Angiologia interventistica (SSA)
- Colangio pancreatografia retrograda endoscopica ERCP (SGG)
- Elettroencefalografia (SSNC)
- Elettroneuromiografia (SSNC)
- Fitoterapia (SSFM)
- Flebologia (USSMV)
- Gastrosopia (SGG)
- Malattie cerebrovascolari (SSNC)
- Medicina delle dipendenze (SSAM)
- Medicina del sonno (SSSSC)
- Medicina antroposofica ampliata (ASMOA)
- Medicina subacquea e medicina iperbarica (SUHMS)
- Medicina d'emergenza preospedaliera / medico d'urgenza (SSMUS)
- Medico di fiducia (SSMF)
- Omeopatia (SSMH)
- Radioprotezione in angiologia (SSA)
- Radioprotezione nella gastroenterologia (SSG)
- Radioprotezione nella cardiologia / cardiologia pediatrica (SSC / SSCP)
- Radioprotezione in chirurgia (SSC)
- Radioprotezione in chirurgia cardiaca e vascolare toracica (SSCC)
- Radioprotezione in chirurgia della mano (SSCM)
- Radioprotezione in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore
- Radioprotezione in chirurgia toracica (SST)
- Radioprotezione in chirurgia pediatrica (SSCP) e pediatria d'urgenza (PEMS)
- Radioprotezione in chirurgia toracica (SST)
- Radioprotezione in medicina fisica e riabilitazione e in reumatologia (SSMFR / SSR)
- Radioprotezione in neurochirurgia (SSNC)
- Radioprotezione in pneumologia (SSP) e en pneumologia pediatrica (SSPP)
- Radioterapia in terapia interventzionale del dolore (SSIPM)
- Radioterapia dermatologica (SSDV)
- Radiografie in ambito di dose debole e media (CMPR)
- Ecografia prenatale (SSUM)
- Ipnosi medica (SMSH)
- POCUS point of care ultrasound / ecografia «point of care» (SSUM)
- Pratica di laboratorio (CMPR)
- Psichiatria interventistica (SSPI)
- Sonografia (SSUM)
- Sonografia dell'anca secondo Graf per i neonati e i lattanti (SSUM)

- Targed neonatal echocardiography TNE (SSCP/SSN)
- Terapia neurale (SMSTN)
- Tomografia volumetrica digitale in chirurgia oro-maxillo-facciale e oto-rino-laringologia (SSOMFS / SSORL)
- Trattamenti laser della pelle e delle mucose vicine alla pelle (FMCH)